

La riforma del processo civile e dei meccanismi preventivi ed alternativi del giudizio. Analisi e rilievi delle principali novità contenute nel D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 149

*Michele Gerardo**

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Aspetti generali dei contenuti della riforma - 3. Aumento della competenza per valore del giudice di pace relativamente al diritto transitorio (e sostituzione del rito dinanzi al giudice di pace: procedimento semplificato di cognizione in luogo del procedimento ordinario di cognizione) - 4. Modifica della disciplina circa il rilievo del difetto di giurisdizione - 5. Ampliamento delle cause rimesse alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, con sottrazione alla cognizione del tribunale in composizione collegiale - 6. Modalizzazione della disciplina del principio del contraddittorio - 7. Previsione espressa che gli atti del processo devono essere redatti in modo chiaro e sintetico, con previsione anche di limiti massimi dimensionali. Conseguenze della violazione delle regole sulla redazione - 8. Udiienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza (udienza c.d. telematica) ed udienza sostituita dal deposito di note scritte (udienza c.d. cartolare) - 9. Disposizioni contenenti misure manutentive della disciplina della notificazione - 10. Modificazione del contenuto-forma dell'atto di citazione e aumento del termine per comparire e del termine per la costituzione tempestiva del convenuto - 11. Verifiche preliminari funzionali alla corretta instaurazione del contraddittorio e definizione dell'oggetto del giudizio (con la fissazione definitiva delle domande e delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio) e delle richieste istruttorie - 12. Snellimento della udienza per la prima comparizione delle parti e trattazione della causa - 13. Definizione semplificata del giudizio a mezzo di ordinanza - 14. Semplificazione (apparente) della rimessione della causa per la decisione - 15. Inserimento - quale giusta sedes materiae - del processo sommario di cognizione (ridenominato "procedimento semplificato di cognizione") nel secondo libro del codice di rito e sua scelta quale atto introduttivo nei procedimenti dinanzi al Giudice di Pace - 16. Modificazione dei presupposti e delle modalità della sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata - 17. Restyling del contenuto-forma dell'atto di appello - 18. Eliminazione della pronuncia di inammissibilità dell'appello quando l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta - 19. Adeguamento dell'iter alla complessità/semplifictà delle problematiche agitate, previsione dell'adozione degli atti difensionali finali prima (e non dopo) l'udienza nella quale la causa è rimessa in decisione, riduzione dei casi di rimessione in primo grado - 20. Inserimento nell'art. 360 c.p.c. (rubricato: sentenze impugnabili e motivi di ricorso) - quale giusta sedes materiae - del principio della "doppia conforme" quale circostanza limitativa dei motivi di ricorso per cassazione - 21. Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione - 22. Restyling del contenuto-forma del ricorso per cassazione - 23. Revocazione straordinaria per contrasto accertato dei giudicati dell'A.G.O. con la CEDU. - 24. Rivitalizzazione dello strumento codice - 25. Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie - 26. Modifiche al terzo libro del Codice di procedura civile (soppressione della spedizione in forma esecutiva; vendita diretta nella espro-

(*) Avvocato dello Stato.

priazione immobiliare) - 27. Modifiche al quarto libro del Codice di procedura civile (innovazioni nel giudizio arbitrale) - 28. Modifiche in materia di mediazione e di negoziazione assistita - 29. Disciplina transitoria - 30. Conclusioni.

1. Introduzione.

Da un cinquantennio, la giustizia in Italia versa in uno stato di grave crisi a causa dell'eccessiva ed intollerabile durata dei processi. Ancora nel 2000 si registrava - dalla Banca d'Italia, nella Relazione economica per l'anno 2000 - che "L'Italia è il Paese dell'Unione Europea in cui i procedimenti civili, considerando i tre gradi di giudizio, hanno maggiore durata (in media 116 mesi, il 68% in più rispetto alla media UE)". Secondo un recente rapporto della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ), nel biennio 2017-18 il numero dei procedimenti civili pendenti si è ridotto e la durata media è scesa; tuttavia, la giustizia civile italiana resta tra le più lente d'Europa: siamo ancora gli ultimi in terzo grado di giudizio e siamo diventati penultimi sia in primo sia in secondo grado, rispettivamente davanti a Malta e alla Grecia.

La crisi del processo genera ulteriore contenzioso gravante sulle Corti di Appello con significativo aggravio degli oneri per il bilancio statale, che deve far fronte a crescenti costi per il pagamento dell'indennizzo per la riparazione della ingiusta durata del processo attualmente disciplinata dalla L. 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. legge Pinto, sulla previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole di durata del processo).

L'inefficienza del nostro sistema giudiziario scoraggia gli investimenti, aumenta il costo del credito, genera sfiducia nelle funzioni dello Stato e stimola sistemi criminali alternativi di composizione delle liti.

La preoccupazione di ogni governo, nelle ultime legislature, è stata quella di proporre "novelle" processuali mirate a modificare singoli aspetti - di volta in volta individuati come critici - del processo civile. Anche il governo Draghi (2021-2022) si è posto l'obiettivo di semplificare il processo civile e, con decreto del Ministro della giustizia del marzo del 2021, è stata costituita una Commissione, presieduta dal prof. Francesco Paolo Luiso, con il compito di redigere un articolato per la riforma della giustizia civile; l'obiettivo concreto è triplice: ridurre i tempi dei processi, rafforzare il principio della ragionevole durata, migliorare l'efficienza dell'apparato amministrativo. La Commissione nel giugno del 2021 ha presentato le sue proposte, confluite nella L. 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. La delega è stata attuata con l'emanazione del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

Con la novella di cui al D.L.vo n. 149/2022 - ultima in ordine di tempo - viene operata una ampia modifica del codice di procedura civile - contenuto

nel R.D. 28 ottobre 1940 n. 1443, in vigore dal 21 aprile 1942 - oltre che delle leggi complementari.

Nel processo di cognizione, come concepito dal legislatore del 1942, dinanzi al Tribunale si prevedono le figure del giudice istruttore - che istruisce la causa al fine di renderla matura per la decisione - e del Collegio, che in una fase successiva decide la causa. Il giudice istruttore era dotato di notevoli poteri, quali quello di fissare la prima udienza e di consentire alle parti di sollevare nuove eccezioni e chiedere nuovi mezzi di prova dopo la prima udienza. Furono previsti moltissimi termini perentori, la cui inosservanza comportava preclusioni processuali. L'appello era una mera *revisio prioris instantiae*. Il descritto originario assetto processuale ha subito, nel corso degli anni, ampie modifiche, delle quali la novella del processo civile operata con il D.L.vo n. 149/2022 è, come detto innanzi, l'ultima in ordine di tempo. Tra le novelle citiamo:

- L. 14 luglio 1950 n. 581 che ripristinò la citazione a udienza fissa e abrogò la disciplina delle preclusioni, in specie si ebbe la totale abolizione della preclusione delle allegazioni e prove durante tutto il corso del primo grado;

- L. 11 agosto 1973 n. 533 di riforma del processo del lavoro, con la quale si assegnarono le cause di lavoro alla competenza per materia del pretore, con la previsione di rigide preclusioni in capo alle parti, si vietarono le udienze di mero rinvio, si dispose che il giudice dovesse leggere in udienza il dispositivo, che la sentenza di primo grado dovesse essere esecutiva e che l'appello fosse una mera *revisio*;

- L. 9 febbraio 1983, n. 28, recante modificazioni alla disciplina dell'arbitrato;

- L. 26 novembre 1990 n. 353 di riforma del processo civile, reintroduttore - tra l'altro - varie preclusioni, l'esecutività della sentenza di primo grado, l'appello quale *revisio* e il c.d. procedimento cautelare uniforme;

- L. 21 novembre 1991 n. 374 sull'istituzione del giudice di pace;

- L. 20 dicembre 1995 n. 534 di conversione del D.L. 18 ottobre 1995 n. 432, che ha diluito le preclusioni introdotte con la L. n. 353/1990;

- D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51 introduttiva del giudice unico togato di primo grado;

- D.L. 14 marzo 2005 n. 35 conv. in L. 14 maggio 2005 n. 80, L. 28 dicembre 2005 n. 263, L. 8 febbraio 2006 n. 54 e D.L.vo 2 febbraio 2006 n. 40 modificativi del regime della fase iniziale del processo di cognizione, del giudizio in Cassazione (con l'introduzione del quesito di diritto ex art. 366 *bis* c.p.c.), del processo esecutivo e dell'arbitrato;

- D.L. 25 giugno 2008 n. 112, conv. L. 6 agosto 2008 n. 133, modificativo degli artt. 181 c.p.c., 421 c.p.c. e 429 c.p.c.;

- L. 18 giugno 2009 n. 69 che, tra l'altro, ha disposto: accorciamento di vari termini procedurali e dimezzamento del c.d. termine lungo per l'impugnazione delle sentenze ex art. 327 c.p.c., snellimento della c.d. forma-con-

tenuto della sentenza, abrogazione del quesito di diritto ex art. 366 *bis* c.p.c. e riforma dell'iter per la dichiarazione della inammissibilità del ricorso per cassazione, introduzione dell'art. 614 *bis* prevedente le c.d. *astraites* nel caso della inosservanza degli obblighi di fare infungibili o di non fare, introduzione degli artt. 702 *bis* - 702 *quater* c.p.c. disciplinanti il procedimento sommario di cognizione, delega al governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti (attuata con il D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150), delega al governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali (attuata con D.L.vo n. 28 del 4 marzo 2010);

- art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. L. 7 agosto 2012, n. 134, intervenuto sulla disciplina dell'appello (modifica dei requisiti della motivazione dell'atto di appello, introduzione del c.d. filtro ex artt. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c. e del giudizio di cassazione);

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

L'attuale testo del codice di procedura civile, come la Luna all'esito del continuo bombardamento di meteoriti ed asteroidi, è il frutto delle profonde trasformazioni operate, con numerose ed ampie novelle, sul testo che entrò in vigore nel Natale di Roma del 1942.

2. Aspetti generali dei contenuti della riforma.

La riforma non contiene stravolgimenti nella disciplina del processo. È un intervento manutentivo, anche di adeguamento allo sviluppo telematico, del codice di rito, con correttivi grammaticali e - nel tentativo di confermare la centralità dello strumento "codice" - con aggiustamenti topografici della *sedes materiae* della disciplina di istituti. Il *restayling* coinvolge anche i meccanismi deflattivi del contenzioso.

Recepisce, virtuosamente, anche innovazioni procedimentali e misure organizzative sorte per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel biennio 2020-2021 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (misure necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone).

L'art. 3 del D.L.vo n. 149/2022 è dedicato specificamente alla modifica del Codice di procedura civile: i primi undici commi contengono modifiche al primo libro del Codice di procedura civile; i commi dal dodici al trentatré contengono modifiche al secondo libro; i commi dal trentaquattro al quarantatré contengono modifiche al terzo libro ed, infine, i commi dal quarantacinque al cinquantasei contengono modifiche al quarto libro del Codice di procedura civile.

Di seguito si esporranno le disposizioni più significative della novella.

3. *Aumento della competenza per valore del giudice di pace con criticità relativamente al diritto transitorio (e sostituzione del rito dinanzi al giudice di pace: procedimento semplificato di cognizione in luogo del procedimento ordinario di cognizione).*

Il nuovo testo dell'art. 7, commi 1 e 2 c.p.c. - all'esito della modifica di cui al comma 1 dell'art. 3 D.L.vo n. 149/2022 - così dispone:

- il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro - in luogo del vecchio limite di cinquemila euro - quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice;
- il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro (in luogo del vecchio limite di ventimila euro).

Giusta il primo comma dell'art. 35 D.L.vo n. 149/2022, le disposizioni ora esaminate hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Va rammentato che con il D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, nell'ambito della *“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio”*, l'art. 27, comma 1, lett. a), numero 1, opera un ampliamento della competenza per valore del giudice di pace, novellando l'art. 7 c.p.c. nel modo che segue: *“a) al primo comma, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «trentamila»; b) al secondo comma, la parola: «ventimila» è sostituita dalla seguente: «cinquantamila»*. Il nuovo testo dell'art. 7, commi 1 e 2 c.p.c. - all'esito della modifica operata con il citato art. 27 - così dispone:

- il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a trentamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice;
- il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi cinquantamila euro.

Giusta l'art. 32, comma 3, D.L.vo n. 116/2017 *“Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025”*.

Ad una analisi epidermica della vicenda potrebbe ritenersi che la novella sulla competenza per valore del giudice di pace operata dal D.L.vo n. 149/2022 viga nel periodo dal 30 giugno 2023 al 30 ottobre 2025, mentre poi a partire dal 31 ottobre 2025 sarà vigente la novella sulla competenza per valore del giudice di pace operata dal D.L.vo n. 116/2017. Tuttavia, la circostanza che il D.L.vo n. 149/2022 non abbia fatto salve le disposizioni contenute nel D.L.vo n. 116/2017 (ad esempio con la previsione di un termine finale in ordine alla novella operata dallo stesso all'art. 7 c.p.c.) comporta che le disposizioni contenute nel D.L.vo n. 116/2017 - nella parte in cui regolano la competenza per

valore del giudice di pace - sono state abrogate in via tacita dalle corrispondenti disposizioni contenute nel D.L.vo n. 149/2022. Tanto ex art. 15 delle preleggi, in applicazione del criterio cronologico per la risoluzione delle antinomie (*lex posterior derogat legi priori*).

Con il criterio cronologico, nel caso di incompatibilità tra norme sulla stessa materia, si applica la norma più recente. Tale criterio consente di risolvere le antinomie tra fonti dello stesso tipo, di eguale livello nella scala gerarchica e con la medesima competenza, adottate in tempi diversi: le antinomie vengono risolte nel senso che si applica la norma adottata per ultima la quale abroga la precedente, che cessa di avere vigore.

Non può dirsi che la disciplina sulla competenza per valore del giudice di pace contenuta nel D.L.vo n. 116/2017 resta in vigore in virtù del principio di specialità. Con il criterio della specialità, nel caso di incompatibilità tra norme - alcune generali ed altre speciali - sulla stessa materia, si applica la norma speciale. La specialità sussiste allorché una norma contenga in sé tutti gli elementi costitutivi di un'altra norma, con l'aggiunta tuttavia di uno o più elementi specializzanti. La norma speciale, di solito, è rivolta ad un gruppo indeterminato, ma ristretto di individui, non corrispondente alla generalità dei consociati. All'evidenza tra l'art. 3, comma 1 (in uno al comma 1 dell'art. 35) del D.L.vo n. 149/2022 e l'art. 27, comma 1 (in uno al comma 3 dell'art. 32) del D.L.vo n. 116/2017 non opera un rapporto genere/specie idoneo ad essere risolto nel senso di lasciare in vigore la pregressa norma speciale. Tanto in disparte, peraltro, alla operatività del principio della specialità nel caso di specie. Abitualmente in dottrina si ritiene che il criterio della specialità prevale su quello cronologico (*lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*). Questa opinione - al di fuori del diritto penale (art. 15 c.p.) e dell'illecito amministrativo (art. 9, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689) - non ha addentellati normativi; sicché il criterio della specialità non può operare con prevalenza sul criterio cronologico. Il criterio della specialità, quindi, non consente di risolvere le antinomie tra norme - alcune generali ed altre speciali - sulla stessa materia adottate in tempi diversi. Consente, invece, di risolvere le antinomie tra fonti omogenee, di eguale livello nella scala gerarchica, adottate nello stesso momento (ad esempio i contrasti all'interno di uno specifico testo normativo, quale un codice). Le antinomie vengono risolte nel senso che si applica la legge speciale.

Va rilevato poi che, in uno all'aumento della competenza per valore, il comma 24 dell'art. 3 ha stabilito che il processo sommario di cognizione introdotto con ricorso - ridenominato procedimento semplificato di cognizione - costituisce il rito applicabile dinanzi al Giudice di Pace, in luogo del procedimento ordinario di cognizione introdotto dall'atto di citazione.

4. Modifica della disciplina circa il rilievo del difetto di giurisdizione.

Il testo in vigore dell'art. 37 c.p.c., prima della sostituzione disposta dal D.L.vo n. 149/2022, è il seguente: *“Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo”*. Nella prassi, tuttavia, il diritto vivente è andato di contrario avviso rispetto alla lettera della norma. L'orientamento consolidato del giudice di legittimità - *contra legem* - è nel senso che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato del processo solo nel corso del giudizio di primo grado, mentre nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione. Tale orientamento è stato recepito, formalmente, nell'art. 9 del codice del processo amministrativo (D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104).

La novella operata all'art. 37 c.p.c. dal D.L.vo n. 149/2022 conduce all'attuale testo: *“Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito”*.

La novella adotta una soluzione ibrida: mantenimento del tradizionale regime del rilievo (anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo) nella evenienza del difetto di giurisdizione dell'A.G.O. nei confronti della P.A.; recepimento dell'orientamento giurisprudenziale in ordine al rilievo del difetto di giurisdizione dell'A.G.O. nei confronti dei giudici speciali (compreso quello amministrativo) nei giudizi di impugnazione, che deve costituire l'oggetto di specifico motivo; previsione di inammissibilità dell'impugnazione sulla questione di giurisdizione da parte dell'originario attore, in applicazione del principio di cui al comma 3 dell'art. 157 c.p.c. per il quale la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa.

Non è stata mutata, invece, la disciplina del rilievo della giurisdizione nei confronti dello straniero, nelle materie con elementi di estraneità. Vale, quindi, la regola contenuta nell'art. 11 L. 31 maggio 1995, n. 218 per la quale *“Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale”*.

5. *Ampliamento delle cause rimesse alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, con sottrazione alla cognizione del tribunale in composizione collegiale.*

La novella *de qua* è l'effetto dell'abrogazione dei nn. 5 (“*nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi*”) e 6 (“*nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima*”) dell'art. 50 *bis* c.p.c. regolante le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale, con conseguente espansione della sfera di operatività dell'art. 50 *ter* c.p.c. prevedente che “*Fuori dei casi previsti dall'articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica*”.

Al medesimo effetto conduce la novella dell'art. 225 c.p.c., operata dal comma 16 dell'art. 3 D.L.vo n. 149/2022, in virtù della quale, ora sulla querela di falso pronuncia il tribunale in composizione monocratica e non più il collegio.

6. *Modalizzazione della disciplina del principio del contraddittorio.*

Al secondo comma dell'art. 101 c.p.c. - rubricato principio del contraddittorio - vengono anteposte le seguenti parole: “*Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni*”. La novella ha un evidente sapore didascalico e vago valore pedagogico, atteso che nessuno dubita che il giudice debba assicurare il rispetto del contraddittorio, con la adozione dei provvedimenti consequenziali (già con strumenti previsti nel sistema vigente: art. 162 c.p.c.; 164, commi 1-3, c.p.c., ecc.).

7. *Previsione espressa che gli atti del processo devono essere redatti in modo chiaro e sintetico, con previsione anche di limiti massimi dimensionali. Conseguenze della violazione delle regole sulla redazione.*

All'art. 121 c.p.c. sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo le parole “*Libertà di forme*” sono aggiunte le seguenti: “*Chiarezza e sinteticità degli atti*”; b) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico*”. Sicché il nuovo testo dell'art. 121 è il seguente: “*Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico*”. Strumentale a ciò è il nuovo testo dei primi tre commi dell'art. 46 disp. att. c.p.c., come risultante dalla novella del citato art. 46 operata dall'art. 4, comma 3, lett. b), D.L.vo n. 149/2022: “*I processi*

verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile. Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata”.

I requisiti della chiarezza e della sinteticità sono poi riaffermati - invero in modo ridondante e pletorico, attesa la previsione generale nella *sede materiae* di cui all'art. 121 c.p.c. - in sede di novella della disciplina dei requisiti di specifici atti processuali. Ad es.: art. 163 n. 4 c.p.c. con riguardo all'atto di citazione, in ordine ai requisiti descrittivi della *causa petendi* nel rito ordinario di cognizione; art. 281 *undecies*, comma 1, c.p.c. con riguardo al ricorso, in ordine ai requisiti descrittivi della *causa petendi* nel rito semplificato di cognizione; art. 473 *bis*.12, lett. e), c.p.c. con riguardo al ricorso, in ordine ai requisiti descrittivi della *causa petendi* nel rito speciale in materia di persone, minorenni e famiglie; art. 167 c.p.c. con riguardo alla comparsa di costituzione e risposta, in ordine alla esposizione delle difese nel rito ordinario di cognizione; art. 282 *undecies*, comma 3, c.p.c. con riguardo alla comparsa di risposta in ordine alla esposizione delle difese nel rito semplificato di cognizione; gli artt. 342, comma 1, e 434, comma 1, c.p.c. con riguardo all'atto di appello - rispettivamente nel rito ordinario e nel rito lavoro - in ordine ai requisiti descrittivi dei motivi in appello; l'art. 366 c.p.c. con riguardo al ricorso per cassazione in ordine alla esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione.

Qualsivoglia atto processuale, sia di parte sia del giudice deve avere i requisiti estrinseci della chiarezza e della sinteticità.

La chiarezza implica, in base al significato corrente, lucidità, ordine, evidenza, comprensibilità, intelligibilità. La chiarezza - prima che un requisito formale estrinseco dell'atto - è un requisito ontologico e funzionale degli atti processuali. La chiarezza dell'atto - nell'ordinamento giuridico italiano - implica altresì l'utilizzo normale della lingua italiana, potendosi ricorrere ad espressioni in lingua straniera solo se di uso comune (*arg. ex art. 7, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico in materia di documentazione amministrativa*). Come tale, la chiarezza è contrapposta alla confusione, all'ambiguità, alla tortuosità.

La sinteticità equivale, sempre alla stregua del significato comune, a concisione, stringatezza, essenzialità sulle questioni rilevanti. La sinteticità non implica necessariamente brevità dell'atto; può venire in rilievo un atto - ad esempio un atto di appello in un giudizio con numerose parti, con svariate questioni pregiudiziali e/o preliminari e complessità nel merito con cumulo di domande - nel quale necessariamente il contenuto è “lungo” e non “breve”.

Inoltre la sinteticità trova il suo limite nella inintelligibilità: se la sinteticità conduce ad un atto “oscuro”, non chiaro sulle questioni rilevanti, occorre integrare i dati rappresentativi affinché l’atto sia reso intelligibile al destinatario. Eraclito, campione della concisione, non a caso era definito “l’oscuro”. Anche la sinteticità, come la chiarezza, è un requisito ontologico e funzionale degli atti processuali. Per gli atti di parte, Calamandrei ammoniva: *“La brevità delle difese scritte ed orali (noi avvocati non riusciamo mai ad impararlo!) è forse il mezzo più sicuro per vincere le cause”*; il grande giurista consigliava altresì: *“ricordati che la brevità e la chiarezza sono le due doti che il giudice ama nel discorso dell’avvocato”*.

Al fine di stimolare la redazione di atti sintetici, si è introdotta la previsione di limiti massimi dimensionali degli atti processuali, a mezzo del novellato comma 4 dell’art. 46 disp. att. c.p.c. che così enuncia: *“Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell’instanziazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale”*. Tanto sul modello già operante per il processo amministrativo, costituito dall’art. 13 *ter* delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo (c.p.a.), il cui primo comma enuncia: *“Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all’articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato [...]*”.

All’evidenza, viene introdotta - in modo formale - nel codice di procedura civile la previsione espressa di un requisito estrinseco degli atti. Previsione espressa già esistente nel processo amministrativo, con l’art. 3, comma 2, c.p.a. secondo cui *“il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione”*. Norma analoga vi è nel processo contabile: *“il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica”* (art. 5 D.L.vo 26 agosto 2016, n. 174, recante il codice di giustizia contabile).

Pervero, il requisito della sinteticità già era stato introdotto nel sistema, con la prescrizione di cui all’art. 16 *bis*, comma 9 *octies*, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. L. 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui: *“Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”* (articolo poi abrogato dall’art. 11 D.L.vo n. 149/2022, al-

l'esito della rivisitazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico come si illustrerà di seguito).

Il mancato rispetto dei requisiti della chiarezza e sinteticità determina varie conseguenze pregiudizievoli.

Perché un atto realizzi la sua funzione il suo contenuto deve essere, intuitivamente, chiaro. Ove l'atto non sia chiaro le conseguenze possono essere: a) la inammissibilità se l'atto sia inintelligibile; ciò in quanto si determina una assoluta incertezza dei requisiti intrinseci del ricorso; b) la riduzione della sua efficacia giuridica, se l'atto sia parzialmente inintelligibile.

La sinteticità attiene al modo di esporre. L'atto non conciso, quindi ridondante, inevitabilmente vede ridotta la propria capacità persuasiva e argomentativa. La mancanza di sinteticità non determina, di per sé sola, la inammissibilità o altra invalidità, a meno che non renda incomprensibile il contenuto dell'atto nei punti essenziali, ossia in ordine alle *personae*, al *petitum* e alla *causa petendi*; in tale evenienza, la conseguenza è sempre la inammissibilità dell'atto.

A fronte dell'atto non chiaro e/o non sintetico, non determinante conseguenze invalidanti, vi può essere comunque la conseguenza spiacevole della condanna alle spese in capo alla parte che ha redatto un atto che supera la ragionevole dimensione o che sia non chiaro. Tanto è previsto espressamente nel processo amministrativo, con l'art. 26, comma 1, c.p.a. La condanna alle spese per tale ragione è operante anche nel processo civile, con l'applicazione degli artt. 88, comma 1, e 92, comma 1, c.p.c. L'art. 92, comma 1, c.p.c. recita: *“Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente [condanna alle spese in applicazione della regola della soccombenza], [...] può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte”*. L'art. 88, comma 1, c.p.c. dispone: *“Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità”*. All'evidenza, la redazione di atti non chiari e non sintetici integra una condotta violativa del principio di lealtà processuale, atteso che la chiarezza e la concisione attengono alla piena attuazione del contraddittorio e alla piena funzionalità del diritto di difesa. Quanto ricostruito è confermato dal novellato comma 5 dell'art. 46 disp. att. c.p.c. enunciante che *“Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”*. Ben più radicale è la disciplina, sul punto, nel processo amministrativo, ove il comma 5 dell'art. 13 *ter* delle norme di attuazione al c.p.a., statuisce *“Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”*.

8. *Udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza (udienza c.d. telematica) ed udienza sostituita dal deposito di note scritte (udienza c.d. cartolare).*

La novella, come anticipato innanzi sui contenuti generali della riforma, recepisce, innovazioni procedurali e misure organizzative sorte per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel biennio 2020-2021. Tanto a partire dall'art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. L. 24 aprile 2020, n. 27 - con un percorso proseguito con l'art. 221 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. L. 17 luglio 2020, n. 77 e con l'art. 23 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176 - con

a) la previsione dello svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto, ove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice

b) e la sostituzione dello svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, sempre ove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

Le descritte misure hanno suscitato, specie nella fase iniziale, censure, sotto l'aspetto del *vulnus* al diritto di difesa. Ad esempio, la previsione dell'udienza da remoto ha sollevato le critiche di parte dell'Avvocatura: l'unione Nazionale delle Camere Civili ha avuto modo di affermare che *“l'udienza civile è un momento di discussione e confronto, smaterializzarla è un rischio serio e grave per i diritti dei cittadini”*.

La novella è contenuta negli artt. 127 *bis* e 127 *ter* c.p.c.

L'art. 127 *bis*, rubricato *“Udienza mediante collegamenti audiovisivi”*, così dispone:

“Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati”.

L'art. 127 *ter*, rubricato “Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza”, così dispone:

“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”.

Le novità introdotte con gli artt. 127 *bis* e 127 *ter* c.p.c., all'evidenza, sono funzionali all'efficienza, efficacia ed economicità del processo e rispettose del diritto di difesa. Queste disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai procedimenti giurisdizionali instaurati successivamente a tale data (diversamente dalle restanti disposizioni che hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023).

Il successivo comma 14 dell'art. 3 D.L.vo n. 149/2022, nell'ambito del giudizio di cognizione, consente che a mezzo del deposito di note sia raccolto il giuramento del C.T.U. Difatti all'art. 193 c.p.c., dopo il primo comma viene aggiunto un nuovo comma per il quale in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento; con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'art. 195, comma 3, c.p.c.

9. Disposizioni contenenti misure manutentive della disciplina della notificazione.

Tali disposizioni sono contenute nel comma 11 dell'art. 3 del D.L.vo n.

149/2022, con la finalità di rendere mezzo ordinario di notificazione la posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Inoltre con disposizione chiarificatrice rispetto a quella contenuta nell'art. 16 *septies* D.L. n. 179/2012, conv. L. n. 221/2012 (articolo poi abrogato dall'art. 11 D.L.vo n. 149/2022, all'esito della rivisitazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico), all'art. 147 c.p.c. - relativo al tempo delle notificazioni, che così statuisce: *“Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”* - aggiunge gli ulteriori due commi secondo cui: *“Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7”*.

10. Modificazione del contenuto-forma dell'atto di citazione e aumento del termine per comparire e del termine per la costituzione tempestiva del convenuto.

Il comma 3 dell'art. 163 c.p.c. viene così modificato:

- dopo il numero 3) viene inserito il n. 3 *bis*) per il quale l'atto di citazione deve contenere altresì l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;

- al numero 4), la descrizione della *causa petendi*, ossia dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, deve essere effettuata *“in modo chiaro e specifico”*;

- il numero 7), relativo alla *vocatio in ius*, è così sostituito: *“l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata [in luogo del precedente termine di venti giorni prima] ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”*.

Novellando inoltre l'art. 163 *bis* c.p.c., il termine a comparire è stato portato da novanta a centoventi; novellando poi l'art. 166 c.p.c. il termine per la costituzione tempestiva del convenuto è passato a settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, rispetto a quello previgente di venti giorni.

All'evidenza, per semplificare ed accelerare la durata dei processi il legislatore aumenta di almeno trenta giorni la durata del processo rispetto al regime previgente (in corrispondenza dell'aumento del termine per comparire). La doppia novella - aumento del termine per comparire ed aumento del termine per la costituzione tempestiva del convenuto - dovrebbe essere funzionale allo svolgimento delle verifiche preliminari da parte del giudice, ma di ciò è lecito dubitare per quanto si dirà di seguito.

11. Verifiche preliminari funzionali alla corretta instaurazione del contraddittorio e definizione dell'oggetto del giudizio (con la fissazione definitiva delle domande e delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio) e delle richieste istruttorie.

Le verifiche preliminari del giudice trovano disciplina negli artt. 171 *bis* e 171 *ter* c.p.c. introdotti nel codice, mediante una operazione di trapianto delle disposizioni già contenute nell'art. 183 c.p.c. - inerente alla prima comparizione delle parti e trattazione della causa - nel contenitore costituito dai nuovi artt. 171 *bis* e 171 *ter* c.p.c.

Con questa novella le verifiche funzionali alla corretta instaurazione del contraddittorio e alla fissazione definitiva delle domande, delle eccezioni in senso stretto e delle richieste istruttorie - che nel regime preesistente erano effettuate (o, con riguardo alla fissazione definitiva, potevano essere effettuate fino) alla udienza di prima comparizione e trattazione della causa - vengono anticipate nel periodo antecedente la prima udienza.

Giusta l'art. 171 *bis* (rubricato "Verifiche preliminari"):

"Scaduto il termine di cui all'articolo 166, [ossia al 69° giorno prima dell'udienza di comparizione] il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, [ossia nel periodo compreso tra il 69° e il 54° prima dell'udienza di comparizione] verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter [vi è la trasposizione, nella sostanza, del vecchio comma 1 e di parte del vecchio comma 4 dell'art. 183 c.p.c.]

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter [vi è la trasposizione, nella sostanza, del vecchio comma 2 dell'art. 183 c.p.c.]

Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino

ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.

Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria”.

Giusta l'art. 171 *ter* (rubricato “Memorie integrative”):

“Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta; [vi è la trasposizione - cum grano salis - del vecchio comma 5 e del vecchio comma 6, n. 1 dell'art. 183 c.p.c.]

2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; [vi è la trasposizione - cum grano salis - del vecchio comma 6, n. 2 dell'art. 183 c.p.c.]

3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria” [vi è la trasposizione - cum grano salis - del vecchio comma 6, n. 3 dell'art. 183 c.p.c. e la previsione delle repliche alle eccezioni nuove].

L'istituto delle verifiche e della definizione dell'oggetto del giudizio e delle richieste istruttorie in una fase precedente alla prima udienza è senz'altro una misura di razionalizzazione.

Criticabile della novella sul punto è l'irragionevole aumento del termine a comparire in uno all'irragionevole aumento del termine di costituzione tempestiva del convenuto per consentire al giudice lo svolgimento delle verifiche ex art. 171 *bis* c.p.c. Verifiche che nel regime precedente erano eseguite in udienza, mentre con la novella sono concessi quindici giorni: per fare tali verifiche basta poco, potevano essere - ragionevolmente - previsti tre giorni per il loro svolgimento.

All'evidenza - rispetto al regime precedente - sono dilatati i termini ordinatori del giudice e ridotti i termini perentori per le parti (espressamente qualificati come tali nell'incipit dell'art. 171 *ter* c.p.c.). Il giudice deve rispettare il termine di quindici giorni ex art. 171 *bis* c.p.c. per le verifiche preliminari, atteso che diversamente viene messa in crisi la sequenza dei termini 40/20/10 ex art. 171 *ter*. Ma se - in ipotesi - non rispetta il detto termine di quindici giorni, i termini 40/20/10 comunque devono essere concessi alle parti con un nuovo *dies a quo* e quindi con lungaggini del procedimento. In disparte poi alla irragionevolezza della previsione ex art. 171 *bis*, comma 3, c.p.c. secondo

cui se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171 *ter*. All'evidenza, non vi è alcuna ragione per la quale al giudice è data la facoltà di differire udienza. Ossia tale differimento non è funzionale a nulla.

Le parti - con il vecchio art. 183, commi 5 e 6, c.p.c. - avevano ottanta giorni dalla prima udienza per svolgere le attività integrative che nel nuovo regime di cui all'art. 171 *ter* c.p.c. devono svolgere in termini compressi.

Si conferma, all'evidenza, il dato rilevato da Cipriani secondo cui il processo viene costruito dai *conditores* dal punto di vista del giudice e non dal punto di vista delle parti. Il che non va: è come se l'ospedale fosse gestito in base alle esigenze dei medici, anziché in base alle necessità del paziente.

12. Snellimento della udienza per la prima comparizione delle parti e trattazione della causa.

Il nuovo testo dell'art. 183 c.p.c. - prosciugato, rispetto al testo precedente, delle attività preliminari da svolgere nel periodo antecedente la prima udienza secondo la disciplina degli artt. 171 *bis* e 171 *ter* c.p.c. - connota con caratteri di snellezza la comparizione delle parti e trattazione della causa. Questa la disciplina:

“All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma [si traspone quanto previsto nell'art. 420, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro].

Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, se autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell'articolo 269, terzo comma.

Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'articolo 185.

Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predisporre, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incumbenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l'ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.

Se con l'ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica

nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo”.

All'evidenza, svolte le attività preliminari di cui agli artt. 171 *bis* e 171 *ter* c.p.c., l'udienza per la prima comparizione delle parti e trattazione della causa diviene una udienza con scambio di ciocolattini: chiariti i dubbi residui, se non occorre attività istruttoria la lite è pronta per essere avviata sui binari della decisione, diversamente viene fissato il calendario del processo cadenzando - nei limiti del prevedibile - la futura attività istruttoria.

13. Definizione semplificata del giudizio a mezzo di ordinanza.

Nel tentativo di accelerare i tempi del giudizio la novella prevede che allorché non sia necessaria attività istruttoria (essendo sufficiente quanto già raccolto) e le ragioni sul merito del contendere siano chiare (manifestamente fondate o manifestamente infondate), il giudizio può definirsi con ordinanza. Tanto ha condotto alla previsione dei nuovi artt. 183 *ter* e 183 *quater* c.p.c.

Giusta l'art. 183 *ter* (rubricato “Ordinanza di accoglimento della domanda”):

“Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.

In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.

L'ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.

L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.

In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata”.

Giusta l'art. 183 *quater* (rubricato “Ordinanza di rigetto della domanda”):

“Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omissivo o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.

L'ordinanza che accoglie l'istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.

L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.

In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata”.

Atteso il tenore delle disposizioni, le ordinanze in esame possono essere adottate solo in un giudizio, avente ad oggetto diritti disponibili, tra parti costituite. Sicché - specie con riguardo alle ordinanze di accoglimento - si mantiene il valore neutro della contumacia.

Queste ordinanze - attesa la loro funzione acceleratoria dei tempi del processo - hanno quale sfondo la circostanza della non necessità di attività istruttoria (ossia un processo, al più, documentale, ove non occorre l'acquisizione di prove costituenti). Dal tenore letterale delle disposizioni, però, le ordinanze di accoglimento possono essere adottate nel corso di tutto il giudizio di primo grado, sicché il requisito che i fatti costitutivi siano provati può essere conseguito anche al termine della istruttoria, al termine dell'acquisizione della testimonianza o di altre prove costituenti. Invece, le ordinanze di accoglimento obbediscono alla *ratio* della decisione immediata e sollecita, perché possono essere adottate nel corso del giudizio di primo grado all'esito dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., senza alcun ulteriore prosiegua per l'istruttoria.

Le ordinanze in esame - di accoglimento e di rigetto della domanda - si aggiungono a quelle già previste negli artt. 186 *bis* (ordinanza per il pagamento di somme non contestate) e 186 *quater* (ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione) c.p.c. e la loro adozione presuppone, in via espressa, l'istanza della parte interessata. Con le stesse viene definito il merito del giudizio di primo grado con un provvedimento inidoneo a passare in giudicato ex art. 2909 c.c., sicché le domande potrebbero essere nuovamente proposte in un futuro e distinto giudizio. Difatti, per i caratteri delineati dalla novella, l'ordinanza di accoglimento della domanda ha il regime delle ordinanze cautelari di accoglimento (artt. 669 *octies*, commi 7 e 9, e 669 *terdecies* c.p.c.), mentre l'ordinanza di rigetto della domanda ha il regime delle ordinanze cautelari di rigetto (artt. 669 *septies* e 669 *terdecies* c.p.c.).

Qual è l'utilità delle ordinanze in esame?

Unicamente quella di definire il giudizio con ordinanza in luogo della sentenza. Quindi, snellire il lavoro del giudicante nella confezione dell'atto definitivo del giudizio, atteso il più rigoroso contenuto della sentenza (art. 132 c.p.c.) rispetto all'ordinanza (art. 134 c.p.c. che è “*succintamente motivata*”).

Non può dirsi che - con riguardo alle ordinanze di accoglimento, adottabili, oltre che sul presupposto che i fatti costitutivi siano provati, sul presup-

posto che “*le difese della controparte appaiono manifestamente infondate*” - che la definizione a mezzo di ordinanza consentirebbe una istruzione sommaria, del tipo cautelare. Il testo secondo cui “*le difese della controparte appaiono manifestamente infondate*” implica - all’evidenza - che nello specifico stadio in cui si esamina il materiale deduttivo e istruttorio questo conduce ad un giudizio di infondatezza delle pretese della controparte, anche alla stregua delle regole sull’onere della prova ex art. 2697 c.c.

Avranno successo queste ordinanze?

Non abbiamo capacità predittiva, ma può prevedersi che le ordinanze in esame non verranno richieste dalle parti, le quali - di solito - desiderano munirsi di un titolo che metta la parola fine sulla vicenda. È difficile che una parte - arrivata la lite ad un punto nel quale comunque essa lite deve essere decisa - chieda l’adozione di una ordinanza in luogo della normale sentenza (ordinanza che una volta pronunciata consentirebbe alla controparte la riproposizione delle sue ragioni). In condizioni omologhe, nel processo amministrativo, il giudizio è definito con sentenza, semplificata sì, ma comunque sentenza. Vuol farsi riferimento all’art. 74 c.p.a. secondo cui “*Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme*”.

Le disposizioni in esame sono spia della circostanza che il legislatore - in nome della celerità del processo - consente l’adozione di atti non funzionali alla chiusura definitiva della *res litigiosa*. Arrivati a questo punto - ci si chiede - perché non prevedere allora provvedimenti definitivi con la motivazione solo se richiesta (la rinuncia alla motivazione è consentita invero nel processo tedesco, con il § 313a *Zivilprozessordnung*), oppure provvedimenti adottati dal computer mediante algoritmi nell’ambito della giustizia predittiva o finanche - passando dal serio al faceto - a mezzo di sorteggio come nel Bridoye di Rabelais che decideva le cause tirando a sorte con i dadi.

14. Semplificazione (apparente) della rimessione della causa per la decisione.

L’art. 189 c.p.c. è stato così novellato:

- il giudice istruttore, allorché la causa sia matura per la decisione, senza necessità di istruttoria o esaurita l’istruzione, fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione;

- in vista di questa udienza le parti possono depositare atti, entro una tripla cadenza, con i quali - rispettivamente - precisare le conclusioni, redigere comparse conclusionali, redigere memorie di replica. In dettaglio si prevede che il giudice istruttore, allorché fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione “*asigna alle parti, salvo che queste*

vi rinuncino, i seguenti termini perentori: 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma; 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica”.

- all'udienza fissata davanti a sé la causa è rimessa al collegio per la decisione.

Rispetto alla disciplina precedente è eliminata la udienza dedicata specificamente alla precisazione delle conclusioni e gli atti illustrativi (comparse conclusionali e memorie di replica) vanno depositati prima e non dopo che la causa è rimessa in decisione.

La novella, all'evidenza, è del tutto innocua. Viene, difatti mantenuta - del tutto inutilmente rispetto alla funzionalità del processo - una udienza *ad hoc* quale filtro per la decisione nella quale, in sostanza, non si fa niente: come dire, un'udienza per i saluti finali.

Altra doveva essere la disposizione per garantire la funzionalità del processo. Occorreva:

- eliminare la previsione di questa udienza filtro per la decisione;
- prevedere che il triplice termine di cui all'art. 189 c.p.c. decorre allorché la causa è matura per la decisione. Ossia, già (potenzialmente) alla prima udienza ove non sia necessaria attività istruttoria oppure esaurita l'istruzione (soddisfatto il calendario del processo). Avere mantenuto una udienza filtro tradisce la cattiva coscienza dei *conditores*: consentire al giudice - in base al suo personale scadenziere - di graduare la rimessione delle cause in decisione e decidere secondo i suoi tempi la causa. Continueremo quindi a vedere cause nelle quali l'udienza ultima (vecchia udienza di precisazione delle conclusioni) è fissata ad anni dalla precedente.

15. Inserimento - quale giusta sedes materiae - del processo sommario di cognizione (ridenominato “procedimento semplificato di cognizione”) nel secondo libro del codice di rito e sua scelta quale atto introduttivo nei procedimenti dinanzi al Giudice di Pace.

Con la novella del 2009, il legislatore ha previsto, in alternativa al rito ordinario di cognizione dinanzi al tribunale in composizione monocratica, la fruizione del procedimento sommario di cognizione.

L'obiettivo perseguito era quello di rendere più agile l'ordinario “percorso” processuale nell'implicito presupposto che si è in presenza di una controversia di natura “semplice”. Il rito sommario consente infatti già all'udienza

di comparizione di decidere controversie ad istruttoria assente o semplificata come quelle: a) di mero diritto; b) che non presentano fatti controversi in quanto pacifici o non contestati o nelle ipotesi di riconoscimento della domanda; c) che presentano fatti dimostrabili solo con prove precostituite (documenti, presunzioni, etc.); d) che pur presentando fatti controversi richiedano prove costituende non complesse con il loro esaurimento in un tempo ragionevolmente breve; e) che costituiscano merito di un precedente provvedimento cautelare, anticipatorio o conservativo, in quanto le parti già conoscono le rispettive posizioni processuali.

Con il procedimento sommario di cognizione viene conferito al giudice il potere discrezionale di dettare - attesi i connotati della specifica controversia - i tempi del procedimento, individuando le forme più adatte alla causa. Ciò in armonia con l'esigenza che il principio della "trattazione con giustizia" implichi che le controversie siano definite in modo proporzionato all'ammontare del valore in contesa, all'importanza del caso, alla complessità delle questioni coinvolte ed alla posizione finanziaria di ciascuna delle parti, ed implichi così che a ciascuna lite venga destinata una parte adeguata delle risorse del "sistema giudiziario", tenendo presente la necessità di riservare una altrettanto adeguata porzione di risorse a tutte le altre controversie che richiedano l'intervento giudiziale.

Modelli in tal senso hanno trovato attuazione in sistemi processuali stranieri. Le CPR inglesi consentono al giudice di scegliere tra diversi *tracks*, con un livello crescente di articolazione delle forme procedurali (*small claim tracks* e *multi tracks*) in funzione del valore della controversia e della sua complessità. Analoghi sono i poteri che l'ordinamento francese attribuisce al Presidente del Tribunale che, in relazione alla complessità della causa, può scegliere se la causa deve essere trattata secondo il *circuit court* (applicabile alle cause che sembrano pronte per essere decise), il *circuit moyen* (rito intermedio senza la nomina di un giudice istruttore), o il *circuit long* (che prevede la nomina del *juge de al mise en ètat*, affinché provveda all'istruttoria).

L'allocazione del procedimento sommario di cognizione - nel 2009 - si è avuta, con l'inserimento del capo III *bis* (artt. 702 *bis*, 702 *ter* e 702 *quater* c.p.c.) nel titolo I del quarto libro del codice di rito, dedicato ai procedimenti sommari. Allocazione infelice, atteso che il procedimento sommario di cognizione è una modalità del rito ordinario adattata alla qualità (non complessa) della controversia.

Dopo oltre dieci anni, il legislatore della attuale novella corregge l'infortunio e provvede ad allocare nella giusta sede il rito in esame, ossia nel libro secondo, con l'introduzione del Capo III *quater* nell'ambito del titolo I relativo al "*procedimento davanti al tribunale*", abrogando - a mezzo del comma 48 dell'art. 3 D.L.vo n. 149/2022 - il capo III *bis* del Titolo I, Libro IV del codice di procedura civile.

Il Capo III *quater* - strutturato negli artt. 281 *decies*, 281 *undecies*, 281

duodecies, e 281 *terdecies* c.p.c. - è la trasposizione, riveduto e corretto, del procedimento sommario di cognizione previsto negli originari artt. 702 *bis* - 702 *quater* c.p.c. i quali vengono, di conseguenza, abrogati.

L'art. 281 *decies* - nel delinearne l'ambito di applicazione del procedimento semplificato di cognizione - enuncia: *“Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato”*. Rispetto alla vecchia disciplina numerosi sono i miglioramenti:

- in primo luogo vi è l'enunciazione espressa dei casi in cui è fruibile il procedimento in esame, ossia: a) quando i fatti di causa non sono controversi; b) oppure quando la domanda è fondata su prova documentale o è di pronta soluzione; c) o quando la domanda richiede un'istruzione non complessa. Questo non era enunciato con il vecchio procedimento sommario di cognizione. Come visto sopra, tuttavia ciò era implicito nel sistema. L'enunciazione espressa però giova alla chiarezza;

- inoltre, l'alternativa al rito ordinario di cognizione è totale: il rito in esame è fruibile non solo per le controversie trattate dal tribunale in composizione monocratica (come previsto dall'art. 702 *bis* c.p.c.), ma anche per quelle trattate dal tribunale in composizione collegiale, come confermato dal novello art. 281 *terdecies* c.p.c.

L'art. 281 *undecies* regola la forma della domanda e costituzione delle parti, mantenendo - nella sostanza - l'impianto del preesistente art. 702 *bis* c.p.c.

L'art. 281 *duodecies* regola il procedimento, migliorando in parte - ma appesantendone l'impianto informale e snello - quanto prescritto nel preesistente art. 702 *ter* c.p.c. Questa la disciplina:

“Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.

Entro la stessa udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell'articolo 281-undecies.

Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.

Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.

Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione”.

L’art. 281 *terdecies* regola la decisione del procedimento: *“Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell’articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell’articolo 275-bis. La sentenza è impugnabile nei modi ordinari”.* La disposizione reca innovazioni sostanziali e migliorative rispetto alla disciplina (artt. 702 *ter*, commi 5, 6 e 7 e 702 *quater* c.p.c.) del vecchio procedimento sommario di cognizione, atteso che in luogo della ordinanza decisoria impugnabile in termini accelerati la definizione del giudizio si ha con sentenza *“impugnabile nei modi ordinari”.*

Ulteriore novità sistematica in ordine al procedimento semplificato di cognizione è che questo è stato scelto - in alternativa al procedimento ordinario di cognizione introdotto dall’atto di citazione - quale rito dinanzi al giudice di pace (beninteso con elementi di specialità, funzionali alla semplificazione tenuto conto della non rilevanza delle controversie).

Il comma 24 dell’art. 3 D.L.vo n. 149/2022 - novellando l’art. 316 c.p.c. - stabilisce che davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili sostituendo il vecchio sistema della citazione a comparire a udienza fissa. Di conseguenza, il nuovo testo dell’art. 318, comma 1, c.p.c. - regolante il contenuto della domanda - stabilisce che *“La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere, oltre all’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto”.*

16. Modificazione dei presupposti e delle modalità della sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata.

Novellando i primi due commi dell’art. 283 c.p.c. si è statuito quanto segue:

“Il giudice d’appello, su istanza di parte proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza

può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.

L'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità”.

All'evidenza la sospensione ex art. 283 c.p.c. perde, con la novella, il carattere spiccatamente cautelare del regime precedente nel quale il presupposto della sospensione era costituito dalla sussistenza di “*gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti*”, ossia: sussistenza sia del *periculum in mora* che del *fumus boni iuris*. Con la novella è consentita la sospensione sussistendo - alternativamente - l'uno o l'altro presupposto.

Questa è una buona novella. L'ideale è che la sentenza non sia esecutiva fino alla sua definitività. Tuttavia - tenuto conto della lungaggine dei processi e per non pregiudicare il vincitore temporaneo a fronte dell'atteggiamento dilatorio del soccombente che impugna per prendere tempo - nel 1990 si è stabilito, novellando l'art. 282 c.p.c., che “*La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti*”. Con giusto equilibrio, con la novella del 2022, si consente una revisione della esecutività a maglie larghe: sia quando il giudice di primo grado erra manifestamente, sia quando dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile al soccombente.

Altro aspetto positivo è che la richiesta di sospensione può essere proposta non solo con l'atto di impugnazione, ma anche nel corso del giudizio.

17. Restyling del contenuto-forma dell'atto di appello.

L'art. 342 c.p.c. viene sostituito con il seguente testo:

“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”.

All'evidenza, rispetto al vecchio testo, tre sono le novità: a) previsione espressa che i motivi di appello devono essere, a pena di inammissibilità, oltre che specifici, anche chiari sintetici; b) precisazioni in ordine alle tecniche di redazione dei motivi; c) termine a comparire sganciato dalle previsioni del

primo grado, atteso che non vi è alcuna attività preliminare come quella prevista, nel primo grado, agli artt. 171 *bis* e 171 *ter* c.p.c.

18. Eliminazione della pronuncia di inammissibilità dell'appello quando l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Con la novella del 2012 vennero introdotti nel codice gli artt. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c., ad imitazione di istituti previsti nella procedura tedesca. Venne statuito che, fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta; tanto con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. In questa evenienza, pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'art. 360 c.p.c., ricorso per cassazione (così l'art. 348 *ter*, comma 3, c.p.c.). Il quarto e quinto comma dell'art. 348 *ter* c.p.c., statuivano infine: “*Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360 [comma 4]. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado [comma 5]*”.

La sunteggiata disciplina ha suscitato vari contrasti in dottrina - con notevoli riflessi in giurisprudenza, che ne ha minimizzato l'uso, rispetto ai casi potenziali ai quali la detta disciplina poteva essere applicata - perché consente di dichiarare inammissibile l'impugnazione quando questa non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. La formulazione espone ad una latissima discrezionalità del giudicante. Che significa “*ragionevole probabilità di essere accolta*”? Perché introdurre un modello di decisione tipico del giudizio cautelare, quando si è in presenza di un normale giudizio di cognizione?

All'evidenza la novella del 2012, introducendo gli artt. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c., è l'ennesima tecnica per deflazionare a colpi di sciabola il contenzioso, il cui conto, però, viene addebitato unicamente alle parti.

Per rimediare a questa situazione, il legislatore della riforma - saggiamente - ha rivisto il tutto eliminando la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione quando questa non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, semplificando l'iter nel caso della possibilità di decidere, anche sul merito, la causa *in limine litis*, canalizzando la lite nella pronuncia comunque di una sentenza impugnabile nei modi ordinari. Tanto è l'effetto dell'abrogazione dell'art. 348 *ter* c.p.c. e della sostituzione dell'art. 348 *bis* c.p.c. con la seguente disposizione:

“Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis.

Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza”.

19. Adeguamento dell'iter alla complessità/semplificata delle problematiche agitate, previsione dell'adozione degli atti difensionali finali prima (e non dopo) l'udienza nella quale la causa è rimessa in decisione, riduzione dei casi di rimessione in primo grado.

Con un ritorno all'antico - ossia alla previsione codicistica ante novella del 1950 - si prevede nuovamente la nomina dell'istruttore giusta la previsione dell'art. 349 *bis*, comma 1, c.p.c.: *“Quando l'appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l'istruzione della causa”.*

Nella prima udienza, in sede di trattazione - come disciplinata nell'art. 350 c.p.c. pur'esso novellato - dopo le verifiche preliminari (sulla regolarità del contraddittorio, riunione dei giudizi, ecc.), due sono i possibili binari evolutivi:

- discussione orale della causa secondo la disciplina contenuta nell'art. 350 *bis* c.p.c. per i casi, in un certo senso semplici, ossia a) quando il giudice ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata (art. 348 *bis* c.p.c.); b) quando il giudice ravvisa che l'impugnazione è manifestamente fondata, o comunque quando il giudice lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa (art. 350, comma 3, c.p.c.). La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi;

- prosieguo, con svolgimento necessario del tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti, eventuale istruttoria (artt. 350 e 352 c.p.c. novellati), e avvio alla decisione o mediante la discussione orale della causa secondo la disciplina contenuta nell'art. 350 *bis* c.p.c. o con fissazione davanti al giudice istruttore dell'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, dei seguenti termini perentori: 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di re-

plica. All'udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l'istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.

Con l'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. è stata eliminata - nel caso in cui il giudice di appello riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice - la rimessione al primo giudice nel caso in cui questi abbia declinato la giurisdizione. In questa evenienza - come per gli altri casi in cui dichiara la nullità di atti compiuti in primo grado diversi da quelli per i quali l'art. 354 c.p.c. prevede la rimessione al primo giudice - il giudice d'appello ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'art. 356 c.p.c.

20. Inserimento nell'art. 360 c.p.c. (rubricato: sentenze impugnabili e motivi di ricorso) - quale giusta sedes materiae - del principio della "doppia conforme" quale circostanza limitativa dei motivi di ricorso per cassazione.

Con giusto trapianto (dal vecchio art. 348 *ter*, ultimo comma c.p.c. al nuovo quarto comma dell'art. 360 c.p.c.) si enuncia: *"Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma [ossia alle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del P.M.]".* Si conferma, quindi, che il ricorso per cassazione non è possibile per il motivo relativo all'*"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"*.

21. Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione.

Sulla suggestione di meccanismi presenti nel sistema giurisdizionale dell'Unione Europea (rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 T.F.U.E.) e nel sistema interno in materia di contenzioso sul pubblico impiego (art. 64 D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, ma a date condizioni e sullo stimolo di impugnativa di sentenza recante quale unico oggetto la questione pregiudiziale) viene introdotto nel processo civile, a mezzo dell'art. 363 *bis* c.p.c., il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione.

All'uopo si prevede che il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, *"quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi"*. L'ordinanza è immediata-

mente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale. Il primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma. Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.

Il meccanismo ha l'evidente obiettivo nomofilattico del contenzioso, al fine di far pronunciare su una questione rilevante - da subito - la Corte di cassazione.

Nel nostro ordinamento, a differenza dell'ordinamento dell'Unione Europea e degli ordinamenti di *common law*, non vale la forza vincolante del precedente giurisdizionale, anche dei giudici di ultimo grado. La Corte di cassazione "*quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità, del diritto oggettivo nazionale*" (art. 65, comma 1, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 recante norme sull'"*Ordinamento giudiziario*"). La Corte, all'evidenza, orienta il contenzioso in virtù della autorevolezza delle proprie enunciazioni ed altresì per la circostanza che, essendo giudice di ultimo grado, tutte le liti potranno passare al suo vaglio, sicché il suo pensiero - di fatto - pesa. Negli ultimi anni, tuttavia - mantenendo invariato il principio della forza non vincolante del precedente della Suprema Corte - sono stati introdotti meccanismi per consolidare, di fatto, il precedente del giudice di legittimità. Vuol farsi riferimento, innanzitutto al filtro di cui all'art. 360 *bis*, n. 1, c.p.c. secondo cui il ricorso in cassazione è inammissibile: "*1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa*". Vuol farsi riferimento, altresì all'istituto del "*Principio di diritto nell'interesse della legge*" ex art. 363 c.p.c. Il nuovo strumento di cui all'art. 363 *bis* c.p.c. si incanala nei binari ora segnalati sul rafforzamento *underground* della forza vincolante del precedente della Cassazione.

22. Restyling del contenuto-forma del ricorso per cassazione.

Vengono modificati i nn. 3, 4 e 6 dell'art. 366 c.p.c., sicché l'attuale testo del comma 1 dell'articolo è il seguente: "*Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso [in precedenza: l'esposizione sommaria dei fatti della causa]; 4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali*

si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano [in precedenza: i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano]; 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi [in precedenza: la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda]”.

23. Revocazione straordinaria per contrasto accertato dei giudicati dell’A.G.O. con la CEDU.

Il nuovo terzo comma dell’art. 362 c.p.c. anticipa che *“Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresì essere impugnate per revocazione ai sensi dell’articolo 391-quater quando il loro contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli”*. Il dettaglio è poi contenuto nella novella di cui all’art. 391 quater c.p.c. il quale così enuncia:

“Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le seguenti condizioni: 1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona; 2) l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.

Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa. Si applica l’articolo 391-ter, secondo comma.

L’accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea”.

La novella prevede che nel caso in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo accerti il contrasto tra un giudicato dei giudici ordinari - compresi, ovviamente, i giudici specializzati - e la CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950, ratificata in Italia con L. 4 agosto 1955 n. 848) è possibile conseguire la revocazione del giudicato. Il giudizio - indipendentemente dalla tipologia del giudice ordinario che ha emanato la decisione passata in giudicato - è centralizzato presso la Corte di Cassazione, in deroga alla regola generale per la quale la revocazione si propone davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (art. 398, comma 1, c.p.c.,

art. 391 *bis* c.p.c.; art. 391 *ter* c.p.c.). Tanto, deve ritenersi, per il concorso di varie ragioni: complessità degli accertamenti, unità degli orientamenti, doveroso ossequio verso la Corte EDU.

Giusta il richiamo al comma 2 dell'art. 391 *ter* c.p.c., quando pronuncia la revocazione, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. L'effetto di questa disciplina è peculiare: nel caso del giudicato con sentenza di primo grado, in un procedimento che prevede il doppio grado di giurisdizione, l'accoglimento della revocazione e la conseguente decisione della causa nel merito - qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto da parte della corte della corte di Cassazione - comporta per le parti la perdita di un grado di giurisdizione. Parti che alcuna causalità hanno avuto nella violazione delle norme CEDU. Come dire: per aggiustare un principio se ne rompe un altro.

24. Rivitalizzazione dello strumento codice.

Al fine di recuperare la centralità dello strumento "codice" viene inserito nel codice di procedura civile - con il comma 32 dell'art. 3 del D.L.vo n. 149/2022 - un rito in precedenza contenuto in una legge speciale. È il caso delle controversie relative ai licenziamenti, la cui disciplina è stata allocata nel Titolo IV - recante: "*Norme per le controversie in materia di lavoro*" - del libro secondo, con il Capo I *bis* (artt. 441 *bis* - 441 *quater*). Di conseguenza è stato abrogato - dall'art. 37 D.L.vo n. 149/2022 - l'art. 1, commi da 47 a 69, L. 28 giugno 2012, n. 92 (prevedente il c.d. rito Fornero in materia di licenziamenti).

Al medesimo fine, con la disciplina unitaria del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie allocato nel codice di procedura civile, si è operata - come si evidenzierà nel successivo paragrafo - l'abrogazione della precedente disciplina sul punto contenuta nel codice civile (abrogazione operata dall'art. 1 del D.L.vo n. 149/2022) o in leggi speciali (quali quella sul divorzio, ove l'abrogazione è stata operata dall'art. 27 del D.L.vo n. 149/2022).

Sempre al fine della rivitalizzazione del modello codice si è avuto l'inserimento nel codice delle disposizioni in materia di processo civile telematico. Tanto a mezzo del comma 12 dell'art. 4 D.L.vo n.149/2022 che ha inserito nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, il Titolo V *ter* recante "*Disposizioni relative alla giustizia digitale*", le seguenti norme:

- art. 196 *quater* (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti);
- art. 196 *quinquies* (Dell'atto del processo redatto in formato elettronico);
- art. 196 *sexies* (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche);

- art. 196 *septies* (Copia cartacea di atti depositati telematicamente);
 - art. 196 *octies* (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria);
 - art. 196 *novies* (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti);
 - art. 196 *decies* (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario);
 - art. 196 *undecies* (Modalità dell'attestazione di conformità);
 - art. 196 *duodecies* (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza).
- Corrispondentemente - per la parte oggetto della novella - gli artt. 16 *bis*, 16 *septies*, 16 *decies* e 16 *undecies* del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. L. 17 dicembre 2012, n. 221 sono stati abrogati dall'art. 11 D.L.vo n. 149/2022.

25. *Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.*

Tra le novità più significative della novella vi è la sistematizzazione del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Viene in rilievo un procedimento di cognizione con rito speciale ora allocato nel secondo libro del codice di procedura civile, con l'aggiunta di un titolo (il IV *bis*).

In precedenza varie controversie in materia di famiglia e di stato delle persone di seguito dettagliate - ora coinvolte nel nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie - erano trattate in camera di consiglio in sede di volontaria giurisdizione. Queste controversie, per effetto della novella, vedono mutare - ufficialmente e formalmente - la propria natura. Costituiscono, ora, procedimenti di cognizione ancorché con rito speciale, abbandonando la precedente natura di volontaria giurisdizione. Di conseguenza anche l'allocazione topografica della disciplina è mutata: dal libro quarto (relativo ai procedimenti speciali, *sub specie* di procedimenti trattati in camera di consiglio in sede di volontaria giurisdizione) al libro secondo (relativo al processo di cognizione). Il comma 33 dell'art. 3 del D.L.vo n. 149/2022, infatti, ha allocato nel libro secondo il novello Titolo IV *bis* (artt. 473 *bis* - 473 *ter* c.p.c.) regolante il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Conseguentemente, il comma 49 dell'art. 3 in esame ha abrogato i Capi I (Della separazione personale dei coniugi), II (Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno), III (Disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta), IV (Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati), V (Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi) e V *bis* (Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari) del Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile.

Si è avuta altresì l'abrogazione della precedente disciplina sulla materia, ora regolata nel citato titolo IV *bis* del libro secondo del codice di rito civile, contenuta nel codice civile agli artt. 156 commi 4-5-6, 158, 336 *bis*, 337 *octies*

(abrogazione operata dall'art. 1 del D.L.vo n. 149/2022) o in leggi speciali, come quella sul divorzio, L. 1 dicembre 1970, n. 898 (con abrogazione dei punti rilevanti - ossia: artt. 4, 5 comma 9, 8, 9 comma 1, 10 comma 1 - operata dall'art. 27 del D.L.vo n. 149/2022). Tanto è funzionale altresì alla rivitalizzazione del modello codice secondo quanto esposto innanzi nel precedente paragrafo.

Va precisato che già con la pregressa disciplina i procedimenti relativi alle controversie in materia di famiglia e di stato regolati dai Capi I, II, III, IV, V e V *bis* del Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile non avevano tutti i connotati caratterizzanti i procedimenti di giurisdizione volontaria. Ciò in quanto nella lite sono spesso coinvolti *status*, diritti indisponibili.

Come è noto i caratteri dei procedimenti di giurisdizione volontaria - secondo i connotati fissati in special modo negli artt. 737-742 c.p.c. - sono, in essenza, i seguenti: ricorso come atto introduttivo, anche da parte del diretto interessato atteso che, di regola, non sussiste l'onere del patrocinio di un difensore (art. 737 c.p.c.); giudice competente è, di norma, il tribunale, in composizione collegiale (art. 50 *bis*, comma 2, c.p.c.); celerità ed ufficiosità del procedimento (art. 738 c.p.c.); decisione a mezzo di decreto motivato (art. 737 c.p.c.); impugnativa a mezzo di reclamo (artt. 739-740 c.p.c.), atteso che è operante il principio del doppio grado; inidoneità al giudicato, atteso che il decreto può essere in ogni tempo modificato o revocato (art. 742 c.p.c.). Non vi è, tecnicamente, un processo di cognizione. Si parla di amministrazione pubblica del diritto privato: dovendosi costituire, modificare, estinguere rapporti giuridici nei quali sono coinvolti interessi particolari (diritti indisponibili, *status*, interessi legittimi, interessi semplici, ecc.), interviene - in funzione di garanzia per la sua strutturale terzietà - il giudice ordinario, il quale opera non esercitando la funzione giurisdizionale, ma una funzione latamente amministrativa.

Come innanzi precisato, i procedimenti relativi alle controversie in materia di famiglia e di stato regolati dai Capi I, II, III, IV, V e V *bis* del Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile avevano vistose peculiarità, rispetto all'ordinario regime dei procedimenti di giurisdizione volontaria. All'uopo se ne menziona una fra tutte: sentenza quale atto definitorio del giudizio, con stabilità formale. Negli ultimi tre decenni, inoltre vari procedimenti formalmente trattati in camera di consiglio - principalmente quelli relativi ai rapporti tra i coniugi ed ai rapporti con i figli - sono stati giurisdizionalizzati, sicché nominativamente erano procedimenti di volontaria giurisdizione, ma in sostanza integravano giudizi di cognizione trattati però in camera di consiglio (senza udienza pubblica) - almeno nella prima fase c.d. presidenziale - con notevoli aspetti di ufficiosità. Portando a compimento, quindi il descritto fenomeno, anche in via formale, si è sancito il carattere di processo di cognizione dei procedimenti in esame.

La disciplina *de qua* contiene un micro-codice che si dipana per settantatre articoli. Il Titolo IV *bis* è composto da quattro capi:

a) Capo I (artt. 473 *bis* - 473 *bis*.10), recante “*Disposizioni generali*”.

Il procedimento in esame si applica alle controversie relative allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (così l'art. 473 *bis* c.p.c.).

Il tribunale giudica in composizione collegiale (art. 473 *bis*.1 c.p.c.), con notevoli poteri ufficiosi attesi gli interessi indisponibili coinvolti nella vicenda (art. 473 *bis*.2 c.p.c.).

b) Capo II (artt. 473 *bis*.11 - 473 *bis*.39 c.p.c.), rubricato “*Del procedimento*”.

La domanda si propone con ricorso depositato al giudice competente, sia in primo grado (art. 473 *bis*.12 c.p.c.), sia in sede di impugnazione (art. 473 *bis*.30 c.p.c.). L'art. 473 *bis*.18 enuncia il dovere di leale collaborazione: “*Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96*”.

Vi è poi una specifica disciplina in ordine all'attuazione dei provvedimenti e in specie sulle garanzie a tutela del credito (art. 473 *bis*.36 c.p.c.), sul pagamento diretto del terzo (art. 473 *bis*.37 c.p.c.), sull'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale (art. 473 *bis*.38 c.p.c.), sui provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni (art. 473 *bis*.39 c.p.c.).

c) Capo III (artt. 473 *bis*.40 - 473 *bis*.71 c.p.c.), recante “*Disposizioni speciali*”.

Vi è la specialità della specialità. Ossia per peculiari vicende - sempre relative allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie - il procedimento delineato nel precedente capo II subisce modifiche per le peculiarità della materia, come ad esempio l'abbreviazione dei termini, il potere del giudice di disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile.

Vengono in rilievo:

- procedimenti inerenti alla violenza domestica o di genere (Sezione I: artt. 473 *bis*.40 - 473 *bis*.46);

- procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione

dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni (Sezione II: artt. 473 *bis*.47 - 473 *bis*.51). Questa sezione assorbe - tra l'altro - quanto previsto nel capo I del Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile (artt. 706-711; del relativo procedimento non si dubitava la natura giurisdizionale, essenzialmente l'attitudine a dar luogo al giudicato);

- procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno (Sezione III: artt. 473 *bis*.52 - 473 *bis*.58). Questa sezione assorbe quanto previsto nel capo II del Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile (artt. 712-720 *bis*; anche in questo caso, non si dubitava che il procedimento in esame avesse le caratteristiche proprie della giurisdizione di cognizione, da inquadrare nella c.d. giurisdizione a contenuto obiettivo);

- procedimenti inerenti alla assenza e morte presunta (Sezione IV: artt. 473 *bis*.59 - 473 *bis*.63). Questa sezione assorbe quanto previsto nel capo III del Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile (artt. 721-731; anche in questa evenienza, non si dubitava che il procedimento in esame avesse le caratteristiche proprie della giurisdizione di cognizione);

- provvedimenti relativi a minori interdetti e inabilitati (Sezione V: artt. 473 *bis*.64 - 473 *bis*.66). Questa sezione assorbe quanto previsto nel capo IV del Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile (artt. 732-734);

- procedimenti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi (Sezione VI: artt. 473 *bis*.67 - 473 *bis*.68). Questa sezione assorbe quanto previsto nel capo V del Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile (artt. 735-736);

- procedimenti inerenti agli ordini di protezione contro gli abusi familiari. (Sezione VII: artt. 473 *bis*.69 - 473 *bis*.71). Questa sezione assorbe ed implementa quanto previsto nel capo V *bis* del Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile (art. 736 *bis*).

26. Modifiche al terzo libro del Codice di procedura civile (soppressione della spedizione in forma esecutiva; vendita diretta nella espropriazione immobiliare).

Il contenuto delle modifiche al terzo libro del codice è prevalentemente manutentivo.

Si è avuta la soppressione della spedizione in forma esecutiva dell'atto da mettere in esecuzione - denunciata dalla dottrina come un vuoto formalismo - sicché l'art. 475 c.p.c. è stato sostituito dal seguente: *“Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”*.

Viene, tra l'altro, interamente riscritto ed implementato il contenuto degli

artt. 492 *bis* (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare), 591 *bis* (Delega delle operazioni di vendita dei beni immobili pignorati), 596 (Formazione del progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni immobili pignorati) e 614 *bis* (Misure di coercizione indiretta) c.p.c.

Si è introdotto - nell'ambito della espropriazione immobiliare - l'istituto della vendita diretta a mezzo dei nuovi artt. 568 *bis* (Vendita diretta) e 569 *bis* c.p.c. (Modalità della vendita diretta). Trattasi di misura diretta a semplificare l'iter della alienazione del bene pignorato, assicurando comunque un minimo garantito al ceto creditorio. In sintesi: si prevede che il debitore - prima che vengano adottati provvedimenti autorizzativi della vendita - può chiedere al giudice dell'esecuzione di disporre la vendita diretta dell'immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima di cui all'art. 173 *bis*, comma 3, d.a.c.p.c. A pena di inammissibilità, unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria l'offerta di acquisto (di un terzo offerente, intuitivamente stimolato dal debitore), nonché una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto. L'istanza e l'offerta sono notificate a cura dell'offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c. fissata per l'adozione dei provvedimenti autorizzativi della vendita al creditore procedente, ai creditori ex art. 498 c.p.c. e a quelli intervenuti prima del deposito dell'offerta medesima. In assenza di opposizione dei creditori, il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile all'offerente.

27. Modifiche al quarto libro del Codice di procedura civile (innovazioni nel giudizio arbitrale).

Le modifiche al quarto libro del Codice di procedura civile, consistono - essenzialmente - in importanti innovazioni al giudizio arbitrale nel solco dell'orientamento legislativo dell'ultimo quarantennio - a partire dalla L. 9 febbraio 1983, n. 28 - mirante ad assimilare per quanto più possibile il giudizio arbitrale a quello giurisdizionale. Si richiamano, in particolare, tre aspetti:

- *“La domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale”* (art. 816 *bis*.1 c.p.c.);

- possibilità della adozione di provvedimenti cautelari: *“Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva”* (art. 818 comma 1). In questa evenienza *“Contro il provvedimento degli arbitri che concede o nega una misura cautelare è ammesso reclamo a norma dell'articolo 669-terdecies davanti alla corte di appello, nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, in quanto compatibili, e per contrarietà all'ordine pubblico”* (art. 818 *bis* c.p.c.). L'art. 818 *ter* c.p.c. regola l'attuazione

della misura cautelare: *“L’attuazione delle misure cautelari concesse dagli arbitri è disciplinata dall’articolo 669-duodecies e si svolge sotto il controllo del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato o, se la sede dell’arbitrato non è in Italia, il tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata. Resta salvo il disposto degli articoli 677 e seguenti in ordine all’esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri. Competente è il tribunale previsto dal primo comma”*;

- *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario, disciplinato dall’art. 819 *quater* c.p.c.: *“Il processo instaurato davanti al giudice continua davanti agli arbitri se una delle parti procede a norma dell’articolo 810 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è negata la competenza in ragione di una convenzione di arbitrato o dell’ordinanza di regolamento.*

Il processo instaurato davanti agli arbitri continua davanti al giudice competente se la riassunzione della causa ai sensi dell’articolo 125 delle disposizioni di attuazione del presente codice avviene entro tre mesi dal passaggio in giudicato del lodo che declina la competenza arbitrale sulla lite o dalla pubblicazione della sentenza o dell’ordinanza che definisce la sua impugnazione.

Le prove raccolte nel processo davanti al giudice o all’arbitro dichiarati non competenti possono essere valutate come argomenti di prova nel processo riassunto ai sensi del presente articolo.

L’inosservanza dei termini fissati per la riassunzione ai sensi del presente articolo comporta l’estinzione del processo. Si applicano gli articoli 307, quarto comma, e 310”.

28. Modifiche in materia di mediazione e di negoziazione assistita.

Il decreto legislativo interviene estendendo, a mezzo dell’art. 7, l’ambito operato dai meccanismi preventivi, in funzione deflattiva del contenzioso.

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 sulla mediazione.

Il D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28 sulla mediazione viene ampiamente modificato, per lo più allo scopo manutentivo e di *restyling*. Tra le novità rilevanti, invece, va evidenziato che aumentano le materie in cui la mediazione è obbligatoria, *rectius*: costituisce una condizione di procedibilità dell’azione. Novellando l’art. 5 del decreto - oltre alle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari - ora la mediazione obbligatoria è prevista altresì per le controversie in materia di *“associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”*.

In ordine alla durata del procedimento di mediazione era originariamente

previsto il termine di tre mesi. Novellando l'art. 6 del decreto si ammette che il termine è *“prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti”*.

Si ammette la mediazione in modalità telematica, secondo la disciplina del nuovo art. 8 *bis*.

Al fine di incentivare la mediazione - invero in modo dolcemente coartato - il legislatore usa il bastone e la carota.

Il bastone è costituito dalle conseguenze spiacevoli nel caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Il nuovo art. 12 *bis* fissa il catalogo delle conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, così enunciando: *“1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. 2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. 3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. 4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente”*.

La carota è costituita dai benefici descritti negli artt. 17 (esenzioni tributarie) e 20 (credito d'imposta) del D.L.vo n. 28/2010, novellati con il D.L.vo n. 149/2022. Con la novella si ampliano i benefici. Oltre a confermare che *“Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”* (art. 17, comma 1), si prevede che *“Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente”* (art. 17, comma 2), aumentando l'esenzione rispetto alla vecchia soglia di 50.000 euro. Inoltre si aumenta il credito d'imposta disciplinato nel citato art. 20.

Modifiche al D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. L. 10 novembre 2014, n. 162 sulla negoziazione assistita.

Le modifiche vengono operate con l'art. 9 del D.L.vo n. 149/2022. Al fine di incentivare la diffusione dell'istituto si elimina il divieto, tra le materie che non possono costituire oggetto di negoziazione assistita, delle controversie in materia di lavoro (senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale) e si prevede la possibilità dello svolgimento della negoziazione assistita in modalità telematica. Come è noto la mediazione assistita può essere facoltativa ed obbligatoria. È obbligatoria per importanti controversie: *“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”* (art. 3, comma 1, D.L. n. 132/2014).

29. Disciplina transitoria.

La disciplina transitoria - con riguardo ai procedimenti giurisdizionali ed ai procedimenti arbitrali - è espressamente regolata nell'art. 35 del decreto. In sintesi:

- le disposizioni del D.L.vo n. 149/2022, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti giurisdizionali ed ai procedimenti arbitrali, instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti;

- le disposizioni di cui agli artt. 127 *bis* (Udienza mediante collegamenti audiovisivi) e 127 *ter* (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) c.p.c., quelle previste dal Capo I del Titolo V *ter* disp. att. c.p.c. (artt. 196 *quater* - 196 *septies*, relativi alla disciplina degli atti e dei provvedimenti con riguardo alla giustizia digitale), nonché l'art. 196 *duodecies* (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza) disp. att. c.p.c. hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche queste disposizioni si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 127 *bis* e 127 *ter* che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data;

- le norme di cui ai capi I (Delle impugnazioni in generale: artt. 323-338)

e II (Dell'appello: artt. 339-359) del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal D.L.vo n. 149/2022, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023;

- le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile (Procedimento dinanzi alla Corte di cassazione: artt. 360-394) e di cui al capo IV disp. att. c.p.c. (artt. 133-144 *bis*) si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le disposizioni in materia di mediazione e negoziazione assistita si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 (art. 41 D.L.vo n. 149/2022).

30. Conclusioni.

Quali le conclusioni sulla bontà della riforma al termine della sommaria analisi effettuata?

Globalmente, è una onesta e buona novella. La riforma non contiene stravolgimenti nella disciplina del processo, operando interventi di manutenzione ordinaria e, a tratti, di manutenzione straordinaria.

Il limite vero - tuttavia - è che essa è in continuità con la politica di deflazione del contenzioso nell'ultimo ventennio, al fine di conseguire una ragionevole durata del processo.

Il legislatore nazionale dell'ultimo ventennio - a prescindere dal variare del clima politico - punta a conseguire la riduzione del contenzioso creando reticolati e barriere protettive rispetto alla cittadella giudiziaria: condizioni di procedibilità ed elevati costi del processo.

Condizioni di procedibilità quali la mediazione obbligatoria (abbracciante le cause più rilevanti) e la negoziazione assistita obbligatoria (abbracciante, residualmente rispetto alle maglie della mediazione obbligatoria, tutte le controversie di valore piccolo e medio). Questi strumenti in misura inadeguata - come registrato delle periodiche Relazioni del Primo Presidente della Corte di Cassazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario e risultante dalle varie statistiche pubblicate - contribuiscono a deflazionare il contenzioso con la definizione bonaria della vicenda. In termini di efficienza/economicità lo strumento è virtuoso se conduce in prevalenza a definizioni bonarie (ossia: quando almeno il 51 % dei procedimenti preventivi conduce alla definizione bonaria). Circostanza che non ricorre nella prassi, sicché il meccanismo in esame viene visto come un paletto per ostacolare la vista del giudice.

Il costo del processo è notevole, tenuto conto della disciplina del contributo unificato delle spese di lite, e in periodico aumento. Ciò emerge da una rapida scorsa dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), indicante gli importi del detto contributo.

L'effetto convergente dei due fattori, in uno ai costi dell'avvocato difen-

sore, è che i soggetti vengono controstimolati ad agire dinanzi al giudice a tutela dei propri diritti in misura inversamente proporzionata al valore della lite. Più il valore della lite è bassa e meno si è stimolati ad agire in giudizio, attese le barriere della mediazione obbligatoria e/o negoziazione assistita obbligatoria, attesi i costi del processo, atteso il compenso da pagare al proprio avvocato (il tutto corroborato da misure del tipo ex art. 91, ultimo comma c.p.c. secondo cui “*Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, [cause il cui valore non eccede euro 1.100] le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda*”).

Si assiste ad un paradosso nell'epoca contemporanea: il catalogo dei diritti, in via formale, è in continuo aumento - vi è anche chi provocatoriamente parla di “troppi diritti” - per effetto dell'evoluzione normativa (interna, dell'Unione Europea, internazionale), delle statuizioni della Corte Costituzionale e della Corte di cassazione (es. la categoria del danno parentale), del benessere.

Tuttavia, poi gli strumenti per azionarli - la possibilità di agire in giudizio - sono, di fatto, limitati in modo inversamente proporzionato allo *status* economico del soggetto di diritto ed al valore della lite. Per chi non ha adeguate disponibilità economiche è stretta, di fatto, la via di accesso alla giustizia. Tanto non si verifica per chi ha adeguate disponibilità economiche. All'evidenza il grande imprenditore che deve attivare un contenzioso con il committente per un appalto di notevole entità, ad esempio di milioni di euro, marginale è l'ostacolo di filtri o costi del contributo unificato o spese legali. Anzi, l'esemplificato grande imprenditore spesso, pagando, attiva procedimenti alternativi di giustizia (quali gli arbitrati).

I meccanismi preventivi ed i costi del processo non sono stati toccati dal decreto delegato, anzi si è avuto un aumento di tali tecniche (si è visto innanzi che sono aumentate le materie nelle quali opera la mediazione obbligatoria).

De iure condendo occorrerebbe ridurre i detti ostacoli o - almeno con riguardo alle condizioni di procedibilità - metterli in condizione di funzionare in modo efficiente.